

**a) Decreto ingiuntivo – Opposizione – Assenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo – Giudizio di merito – Irrilevanza**

**b) Azione di adempimento e azione di arricchimento senza causa – *Petitum e causa petendi* – Differenza – Intercambiabilità – Esclusione**

**c) Decreto ingiuntivo – Opposizione – Riconoscimento di debito – Giudizio di merito – Allegazione dei fatti specifici oggetto del riconoscimento – Onere di parte opponente – Spettanza**

**d) Decreto ingiuntivo – Opposizione – Domanda riconvenzionale dell’opponente – Convenuto opposto – Domanda riconvenzionale – Proposizione – Ammissibilità – Riferibilità alla riconvenzionale dell’opponente – Necessarietà**

**e) Art.96 c.p.c. – Presupposti – Soccombenza totale parte – Necessarietà – Soccombenza parziale – Non sufficienza**



a) La richiesta dell’opponente di declaratoria di nullità del D.I. opposto perché emesso fuori delle ipotesi previste deve essere disattesa, posto che “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, *autonomo* giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell’opposizione...è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l’eventuale domanda riconvenzionale dell’opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (così Cass. civ. n. 1184/2007).

b) Dall’analisi dei fatti costitutivi delle azioni di adempimento e di arricchimento senza causa deriva che con riferimento al *petitum*, il bene giuridico è diverso (indennizzo invece del pagamento del corrispettivo pattuito), con riferimento alla *causa petendi* la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione sono elementi estranei all’azione contrattuale. Come evidenziato dalla Suprema Corte: “Tali domande non sono, dunque, intercambiabili, e non costituiscono articolazioni di un’unica matrice, posto che i fatti costitutivi, che rispettivamente le individuano, divergono sensibilmente fra loro ed identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l’altra o potenzialmente in essa

contenuta" (Cfr. Cass. Sezioni unite n.26128/2010 e già Cass. Sezioni Unite n. 4712/1996, recentemente Cass. civ. ord. n.5288/2012).

c) In ipotesi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, implicando il riconoscimento del debito solo una inversione dell'onere della prova sul piano processuale, parte opposta ha l'onere, sin dal ricorso per ingiunzione, di allegare i fatti specifici relativi al rapporto fondamentale cioè del fatto giuridico da cui dipende il diritto preteso (ed oggetto del riconoscimento di debito).

d) In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre domande riconvenzionali solo con precipuo riferimento alla riconvenzionale svolta dall'opponente.

e) La speciale forma di responsabilità di cui all'art.96 c.p.c. presuppone una situazione processuale di totale soccombenza della parte, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione della norma quando il requisito della totale soccombenza non sussista per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass civ. n.21590/2009; Cass. civ. n. 2473/2009).